

USR

IL RETTORE

- VISTO** il vigente Statuto di Ateneo e, in particolare, l'art. 14, comma 2, lett. b);
- VISTO** il *Regolamento per le elezioni delle rappresentanze studentesche negli Organi di Governo e negli altri Organi Collegiali di Ateneo*, emanato con D.R. n. 3530 del 29/10/2014, successivamente emendato con D.R. n. 4172 del 01/12/2014;
- VISTA** la Delibera n. 4 del 23/02/2016 con la quale il Consiglio degli Studenti di Ateneo ha proposto modifiche e integrazioni al Regolamento di cui sopra;
- RITENUTO** che le modifiche proposte siano congruenti in relazione sia ad alcune criticità emerse a seguito delle elezioni delle rappresentanze studentesche svoltesi nella precedente tornata elettorale, sia in conseguenza dell'intervenuta attivazione di tutte le Scuole previste dallo Statuto dell'Ateneo;
- VISTA** la Delibera n. 22 del 02/03/2016 con la quale il Senato Accademico ha approvato, subordinatamente al parere favorevole del Consiglio di Amministrazione, le proposte modifiche al sopra citato *Regolamento per le elezioni delle rappresentanze studentesche negli Organi di Governo e negli altri Organi Collegiali di Ateneo*, sospendendo ogni determinazione in ordine alla proposta di introduzione di un nuovo Titolo XII recante "Disposizioni per le elezioni suppletive dei rappresentanti degli Studenti nei Consigli di Dipartimento";
- VISTA** la Delibera n. 60 del 03/03/2016 con la quale il Consiglio di Amministrazione ha espresso parere favorevole alle modifiche del Regolamento di cui sopra, così come approvate dal Senato Accademico con la sopracitata Delibera n. 22/2016;

DECRETA

Il *Regolamento per le elezioni delle rappresentanze studentesche negli Organi di Governo e negli altri Organi Collegiali di Ateneo*, emanato con D.R. n. 3530 del 29/10/2014 e successivamente emendato con D.R. n. 4172 del 01/12/2014, è modificato come nella stesura allegata al presente Decreto di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

Il testo modificato del Regolamento di cui trattasi entra in vigore a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione all'Albo Ufficiale di Ateneo e sostituisce quello emanato con D.R. n. 3530 del 29/10/2014 e relativo decreto Rettorale di modifica n. 4172/2014.

IL RETTORE
Gaetano MANFREDI

AdP

Ripartizione *Affari Generali, Professori e Ricercatori*
Il Dirigente *ad interim* della Ripartizione dott. Francesco BELLO
Unità organizzativa responsabile del procedimento:
Ufficio Statuto, Regolamenti e Organi universitari
Responsabile del Procedimento
Il Capo dell'Ufficio: dott. Antonio NASTI

REGOLAMENTO PER LE ELEZIONI DELLE RAPPRESENTANZE STUDENTESCHE NEGLI ORGANI DI GOVERNO E NEGLI ALTRI ORGANI COLLEGIALI DI ATENEO

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 (Ambito di applicazione)

Il presente regolamento disciplina le modalità di elezione delle rappresentanze degli studenti negli Organi di governo e di controllo dell'Università di Napoli Federico II - Consiglio di Amministrazione, Senato Accademico e Nucleo di Valutazione -, nelle strutture didattiche - Consigli di Dipartimento - e negli altri organi collegiali che prevedono la partecipazione studentesca - Consiglio di Scuola, Consiglio degli studenti, Comitato Unico di Garanzia, Consiglio di Amministrazione A.Di.S.U., Comitato Universitario per lo sport.

TITOLO II - DISPOSIZIONI COMUNI

Le disposizioni del presente titolo si applicano a tutte le procedure elettorali indicate all'art. 1.

Articolo 2 (Indizione delle elezioni)

1. Le elezioni sono indette dal Rettore con decreto pubblicato sul sito web istituzionale e con pubblicazione nell'albo ufficiale almeno 50 giorni prima del giorno fissato per le votazioni ed il termine ultimo per la presentazione delle liste e delle candidature deve essere fissato almeno 20 giorni dopo la data di indizione delle elezioni. In caso di accorpamento di procedure elettorali o di necessità, i termini possono essere ridotti fino alla metà con il decreto del Rettore di indizione.

2. Il decreto di indizione indica l'organo per il quale sono indette le elezioni, l'elettorato di riferimento, il numero degli eligendi, ove previsto, diviso per collegio, le modalità di pubblicazione degli elenchi dell'elettorato attivo, la data delle elezioni, i termini per la presentazione delle candidature e tutte le scadenze relative.

L'ubicazione dei seggi è pubblicizzata mediante apposito manifesto almeno 10 giorni prima della data prevista delle votazioni. Il manifesto sarà pubblicato anche sul sito web di Ateneo.

Articolo 3 (Candidature)

1. Le candidature sono obbligatorie e devono essere presentate secondo le modalità previste nel decreto di indizione.

2. L'elenco delle candidature, con l'indicazione del cognome, del nome, dell'eventuale soprannome e del Corso di studio di ciascun candidato è reso pubblico nei termini previsti dal decreto di indizione.

3. I candidati che non risultino iscritti alla data di presentazione delle liste sono esclusi; il candidato escluso non è sostituibile.

Articolo 4 (Commissione elettorale centrale)

1. La Commissione Elettorale Centrale è nominata con decreto del Rettore ed è composta da:

- Responsabile della Ripartizione di riferimento;
- Responsabile della Ripartizione Studenti;
- Capo dell'ufficio cui afferisce il procedimento elettorale.

2. La Commissione Elettorale Centrale ha il compito di :

- verificare, nel termine indicato nel decreto di indizione, se le liste sono state sottoscritte e presentate nei modi e nei termini prescritti;
- escludere le liste e/o i candidati ove non sussistano le condizioni previste dal regolamento;
- determinare la sequenza progressiva delle liste sui manifesti e sulle schede elettorali in base all'ordine di presentazione delle stesse.

3. La Commissione ha altresì, il compito di:

- decidere sui ricorsi relativi alla candidabilità e all'eleggibilità dei candidati;
- decidere sui ricorsi relativi all'iscrizione negli elenchi degli elettori;
- controllare la regolarità delle procedure elettorali;
- decidere sulle schede contestate e provvisoriamente non assegnate;
- proclamare gli eletti sulla base dei criteri previsti per ciascuna elezione.

Articolo 5 (Costituzione dei seggi)

1. Per ciascuna elezione sono costituiti uno o più seggi elettorali, con decreto del Direttore Generale, che ne indica l'ubicazione e i componenti. Ciascun seggio è composto da un Presidente e da tre componenti tra i quali il Presidente nomina il Vicepresidente ed il Segretario. In caso di temporanea assenza del Presidente, assume le funzioni il Vice Presidente.

2. Può essere costituito un seggio con funzioni di coordinamento delle attività dei seggi elettorali.

3. Il Presidente ed i componenti sono scelti tra il personale in servizio presso l'Ateneo.

4. Il Seggio funziona validamente se è presente la maggioranza dei suoi componenti.

Articolo 6 (Esercizio del voto)

1. Il voto è libero e segreto.

2. Ciascun elettore può esprimere una sola preferenza; nel caso di elezioni a liste concorrenti può votare per una sola lista e può esprimere, nell'ambito di essa, una sola preferenza.

3. Il voto di lista si esprime tracciando sulla scheda un segno a fianco della denominazione della lista o del numero d'ordine che contraddistingue la lista prescelta.

4. Il voto di preferenza si esprime indicando negli appositi spazi della scheda il nome e cognome del candidato prescelto.

5. Il voto espresso senza l'osservanza delle disposizioni di cui ai commi precedenti è nullo.

Articolo 7 (Operazioni elettorali)

1. I seggi si insediano almeno il giorno precedente a quello previsto per l'inizio delle votazioni per lo svolgimento delle operazioni preliminari.

2. Al termine delle operazioni preliminari di apertura del seggio il Presidente provvede alla chiusura della sala dello stesso assicurandosi che nessuno possa accedervi.

3. Nei giorni e nell'ora fissati il Presidente, prima di dichiarare aperta la votazione, ricostituisce il seggio elettorale e provvede alle operazioni necessarie per consentire il regolare svolgimento della stessa.

4. Presso ciascun seggio sono ammessi al voto unicamente gli elettori iscritti al seggio stesso.

5. L'elettore è identificato mediante esibizione del libretto universitario o di un valido documento di riconoscimento, in mancanza, da un componente del seggio per personale conoscenza.

6. All'ora stabilita per la chiusura del seggio, il Presidente ammette al voto gli elettori che si trovano ancora nella sala delle votazioni; sigilla le urne e dichiara chiusa la votazione. Nel caso in cui la durata delle operazioni di voto sia prevista per più di un giorno, all'ora fissata dal decreto per la chiusura del seggio, il Presidente, ammette a votare gli elettori che si trovano ancora nel seggio e successivamente:

- a. provvede alla chiusura delle urne contenente le schede votate mediante l'apposizione di sigillo e firma sul materiale racchiudente l'urna;
 - b. procede alla formazione di un plico nel quale vanno riposti gli atti relativi alle operazioni già compiute ed a quelle da compiere nel giorno successivo, se previsto dal decreto che ha indetto le elezioni, provvedendo a sigillarlo ed ad apporre la propria firma;
 - c. cura che alle urne ed al plico vengano apposte le indicazioni del seggio, la propria firma e quella di almeno due componenti dello stesso;
 - d. rinvia la votazione al mattino successivo all'ora fissata dal decreto di indizione e si assicura della custodia della sala in maniera che nessuno possa entrarvi.
7. All'ora prestabilita del giorno successivo, il Presidente, constatata l'integrità del seggio, delle urne e dei plichi, dichiara riaperta la votazione.
8. Le operazioni elettorali sono pubbliche.

Articolo 8 (Operazioni di riscontro e di scrutinio)

1. Dopo la chiusura delle votazioni, il Presidente del seggio, prima dell'apertura dell'urna, procede, per ciascun Organo, al computo delle schede distribuite e, al computo del numero dei votanti al fine di verificare la congruenza di tali dati; provvede poi all'apertura dell'urna per il computo delle schede votate.
2. Tali operazioni devono risultare dal verbale delle operazioni elettorali del seggio.
3. Ultimate le operazioni di cui al comma precedente, il Presidente del seggio dà inizio alle operazioni di scrutinio nell'ordine indicato nel decreto di indizione delle elezioni.
4. Il Presidente procede alle operazioni di spoglio come segue:
 - a. estrae dall'urna una scheda alla volta;
 - b. pronuncia ad alta voce il cognome ed eventualmente il nome ed il numero del candidato votato, assicurandosi che dei voti riportati da ciascun candidato venga presa nota contemporaneamente da due componenti su apposite tabelle.
5. Il Presidente, ultimato lo spoglio, redige verbale di tutte le operazioni compiute.
6. Dal verbale risulta, per ciascuna componente rappresentativa da eleggere, il numero complessivo degli aventi diritto al voto, il numero dei votanti, il numero dei voti validamente espressi e quelli annullati o dichiarati nulli, nonché il numero dei voti riportati da ciascun candidato.
7. Il Presidente, udito il parere dei componenti, decide in via provvisoria sull'assegnazione di eventuali schede in contestazione.
8. Qualora il Presidente valuti che lo scrutinio non possa essere ultimato entro le ore 20 dello stesso giorno, sentiti i componenti, rinvia i lavori alle ore nove del giorno successivo dopo aver, comunque, ultimato lo scrutinio della categoria in corso e dopo aver sigillato le urne e racchiusi gli atti delle operazioni effettuate in appositi plichi.
9. Le operazioni di scrutinio si protraggono per il tempo necessario al completamento delle stesse con l'osservanza di quanto sopra indicato.
10. Le operazioni di scrutinio sono pubbliche.
11. Due copie del verbale, unitamente a tutto il materiale elettorale, racchiuso in plico sigillato e firmato da tutti i componenti, deve essere consegnato al seggio di coordinamento.

Articolo 9 (Proclamazione degli eletti)

1. La Commissione Elettorale Centrale, entro ventiquattro ore dalle operazioni elettorali, si riunisce per l'esame dei verbali dei seggi e per decidere sulle questioni di propria competenza.
2. Procede al riesame delle schede contenenti i voti contestati e decide in via definitiva sull'assegnazione degli stessi.
3. La Commissione proclama gli eletti.

4. In caso di parità di voto è eletto il candidato più giovane di età.
5. Si considera eletto il candidato anche in caso di 0 voti di preferenza, a condizione che la candidatura sia stata convalidata dalla commissione elettorale centrale.

Articolo 10 (Ricorsi)

Avverso i risultati delle votazioni è ammesso ricorso alla Commissione Elettorale Centrale entro sette giorni dalla proclamazione dei medesimi risultati; la Commissione Elettorale Centrale decide motivatamente in via definitiva nei successivi cinque giorni.

Articolo 11 (Nomina degli eletti)

Gli eletti sono nominati con decreto del Rettore.

TITOLO III – DISPOSIZIONI PER LE ELEZIONI DEI RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI IN CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.

Articolo 12 (Eligendi e durata del mandato)

1. Nel Consiglio di Amministrazione di Ateneo sono da eleggere 2 studenti.
2. Il mandato è di durata biennale ed è rinnovabile una sola volta.

Articolo 13 (Elettorato attivo)

L'elettorato attivo spetta a tutti gli studenti dei Corsi di Laurea, Corsi di Laurea Specialistica, Corsi di Laurea Magistrale o a ciclo unico, agli iscritti ai corsi di Dottorato e alle Scuole di Specializzazione dell'Ateneo Federico II che alla data delle votazioni risultino regolarmente iscritti, in corso o fuori corso, all'anno accademico corrente.

Articolo 14 (Elettorato passivo)

L'elettorato passivo spetta agli studenti regolarmente iscritti, all'Università degli studi di Napoli Federico II alla data di indizione delle elezioni, non oltre il primo anno fuori corso, a corsi di Laurea, Laurea Specialistica, Laurea Magistrale o a ciclo unico, nonché agli iscritti ai corsi di Dottorato di ricerca e alle Scuole di Specializzazione.

Articolo 15 (Sistema elettorale e presentazione delle liste)

1. Le elezioni si svolgono a collegio unico sulla base di liste concorrenti tra loro, a sistema proporzionale. Il numero dei candidati deve essere, per ciascuna lista, pari al numero degli eligendi più due unità.
2. Un numero di candidati inferiore al minimo comporta la decadenza della lista, un numero di candidati superiore al massimo comporta la decadenza dei candidati eccedenti tale numero, quelli con numero progressivo più alto.
3. Ciascuna lista deve essere sostenuta, a pena di nullità, da almeno 200 elettori.

Articolo 16 (Presentatori e rappresentanti di lista)

1. Ciascuna lista deve essere presentata da uno studente regolarmente iscritto (presentatore di lista).
2. In ciascuna lista deve essere indicato per ogni candidato e per ognuno di coloro che sottoscrive la lista il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, corso di laurea/dottorato/scuola di specializzazione, il numero di matricola universitaria e il dipartimento.
3. Le firme dei candidati e di coloro che sottoscrivono le liste sono depositate dal presentatore ufficiale della lista che assume ogni responsabilità in merito alla autenticità delle sottoscrizioni. Il presentatore di lista può designare per ogni seggio un rappresentante di lista secondo le modalità indicate nel decreto di indizione.
4. Le liste in formato cartaceo e su supporto informatico devono essere presentate all'Ufficio competente entro le ore dodici del giorno indicato nel decreto rettorale che indice le elezioni.
5. Ciascuno studente non può essere candidato in più liste a pena di nullità di ogni sua candidatura.
6. Ciascun elettore può sostenere una sola lista.

Articolo 17 (Criteri per l'individuazione degli eletti)

L'attribuzione è determinata secondo il metodo d'Hondt:

- a) per ogni lista è determinata la cifra elettorale costituita dal totale dei voti validi ottenuti nei singoli collegi elettorali;
- b) per ogni lista è determinata altresì la cifra individuale costituita dal totale dei voti validi di preferenza attribuiti a ciascun candidato della lista;
- c) la cifra elettorale di ogni lista è divisa successivamente per un numero crescente sino alla concorrenza del numero dei rappresentanti da eleggere;
- d) tutti i quozienti sono graduati in ordine decrescente, scegliendo poi tra essi quelli più alti, in numero uguale a quello dei rappresentanti da eleggere; a parità assoluta di quozienti è scelto quello cui corrisponde la minore cifra elettorale;
- e) le rappresentanze sono assegnate alle liste in corrispondenza ai quozienti scelti come indicato nella lettera d);
- f) risultano eletti, lista per lista, i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di preferenze graduato in ordine decrescente: a parità di preferenze risulta eletto il candidato più giovane di età.

Articolo 18 (Validità delle elezioni)

La votazione è valida quale che sia il numero dei votanti.

Articolo 19 (Incompatibilità e decadenza)

1. La carica di componente del Consiglio di Amministrazione è incompatibile con la carica di componente del Senato Accademico, componente del Consiglio di Amministrazione dell'*A.Di.S.U.*, componente del Nucleo di Valutazione di Ateneo, componente del Comitato Unico di Garanzia, componente del Comitato Universitario per lo Sport, componente del Consiglio degli Studenti di Ateneo, componente del Consiglio di Scuola, componente del Consiglio di Dipartimento.
2. Al verificarsi di tale incompatibilità l'interessato deve optare per una delle cariche entro 5 giorni dalla proclamazione.
3. La perdita della qualità di studente o il trasferimento presso altro Ateneo comporta la decadenza del mandato elettivo.
4. Lo status di studente non si ritiene perso qualora al conseguimento di un diploma di laurea triennale l'eletto documenti l'iscrizione presso un corso di laurea magistrale presso l'Ateneo entro il più breve termine consentito dalle disposizioni vigenti in materia di immatricolazione.

Articolo 20 (Sostituzione degli eletti)

1. Nel caso che nel periodo di durata del mandato un rappresentante si dimetta o venga a cessare per qualsiasi causa subentra il candidato primo dei non eletti nell'ambito della stessa lista del cessato. Il nuovo eletto o i nuovi eletti cessano dalla carica alla scadenza del mandato del rappresentante o dei rappresentanti al cui posto sono subentrati.
2. In caso di mancanza di candidati primi non eletti non si procederà a elezioni suppletive.

TITOLO IV – DISPOSIZIONI PER LE ELEZIONI DEI RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI IN SENATO ACCADEMICO

Articolo 21 (Eligendi e durata del mandato)

1. Nel Senato Accademico di Ateneo sono da eleggere 5 studenti come sotto specificato:

N.	COLLEGI ELETTORALI	Eligendi
1	Area medica	1
2	Area Politecnica e delle Scienze di Base	1
3	Area delle Tecnologie per la vita	1
4	Area Umanistica	2

2. Il mandato è di durata biennale ed è rinnovabile una sola volta.

Articolo 22 (Elettorato attivo)

L'elettorato attivo spetta agli studenti dei Corsi di Laurea, Corsi di Laurea Specialistica, Corsi di Laurea Magistrale o a ciclo unico, degli iscritti ai corsi di Dottorato e alle Scuole di Specializzazione dell'Ateneo Federico II che alla data delle votazioni risultino regolarmente iscritti, in corso o fuori corso, all'anno accademico corrente.

Articolo 23 (Elettorato passivo)

L'elettorato passivo spetta agli studenti regolarmente iscritti, all'Università degli studi di Napoli Federico II alla data di indizione delle elezioni, non oltre il primo anno fuori corso a corsi di Laurea, Laurea Specialistica, Laurea Magistrale o a ciclo unico, nonché agli iscritti ai corsi di Dottorato di ricerca e alle Scuole di Specializzazione.

Articolo 24 (Sistema elettorale e presentazione delle liste)

1. Le elezioni si svolgono per collegi sulla base di liste concorrenti tra loro, a sistema proporzionale, definiti come segue:

N.	COLLEGI ELETTORALI	DIPARTIMENTI
1	Area medica	Medicina clinica e chirurgia - Scienze mediche traslazionali - Sanità pubblica - Neuroscienze e scienze riproduttive ed Odontostomatologiche - Medicina molecolare e Biotecnologie mediche - Scienze biomediche avanzate
2	Area Politecnica e delle Scienze di Base	Ingegneria chimica, dei materiali e della produzione industriale - Ingegneria civile, edile e ambientale - Ingegneria elettrica e delle tecnologie dell'informazione - Ingegneria industriale - Strutture per l'ingegneria e l'architettura - Architettura - Fisica - Biologia - Matematica e applicazioni - Scienze chimiche - Scienze della terra, dell'ambiente e delle risorse
3	Area delle Tecnologie per la vita	Agraria - Farmacia - Medicina Veterinaria
4	Area Umanistica	Scienze politiche - Scienze sociali - Giurisprudenza - Studi umanistici - Economia, management e istituzioni - Scienze economiche e statistiche

2. Le liste devono essere presentate per collegi elettorali secondo le modalità sotto indicate:

N.	Collegi Elettorali	Numero appoggi
1	Area medica	100
2	Area Politecnica e delle Scienze di Base	100
3	Area delle Tecnologie per la vita	100
4	Area Umanistica	100

3. Il numero dei candidati deve essere, per ciascuna lista, pari al numero degli eligendi più due unità.

4. Un numero di candidati inferiore al minimo comporta la decadenza della lista, un numero di candidati superiore al massimo comporta la decadenza dei candidati eccedenti tale numero, quelli con numero progressivo più alto.

Articolo 25 (Presentatori e rappresentanti di lista)

1. Ciascuna lista deve essere presentata da uno studente regolarmente iscritto (presentatore di lista).

2. In ciascuna lista deve essere indicato per ogni candidato e per ognuno di coloro che sottoscrivono le liste il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il dipartimento, corso di laurea/dottorato/scuola di specializzazione, il numero di matricola universitario.

3. Le firme dei candidati e di coloro che sottoscrivono le liste sono depositate dal presentatore ufficiale della lista che assume ogni responsabilità in merito alla autenticità delle sottoscrizioni. Il presentatore di lista può designare per ogni seggio un rappresentante di lista secondo le modalità indicate nel decreto di indizione.

4. Le liste in formato cartaceo e su supporto informatico devono essere presentate all'Ufficio competente entro le ore dodici del giorno indicato nel decreto rettorale che indice le elezioni.

5. Ciascuno studente non può essere candidato in più liste, a pena di nullità di ogni sua candidatura.
6. Ciascun elettore può sostenere una sola lista.

Articolo 26 (Criteri per l'individuazione degli eletti)

L'attribuzione è determinata secondo il metodo d'Hondt:

- a) per ogni lista è determinata la cifra elettorale costituita dal totale dei voti validi ottenuti nei singoli collegi elettorali;
- b) per ogni lista è determinata altresì la cifra individuale costituita dal totale dei voti validi di preferenza attribuiti a ciascun candidato della lista;
- c) la cifra elettorale di ogni lista è divisa successivamente per un numero crescente sino alla concorrenza del numero dei rappresentanti da eleggere;
- d) tutti i quozienti sono graduati in ordine decrescente, scegliendo poi tra essi quelli più alti, in numero uguale a quello dei rappresentanti da eleggere; a parità assoluta di quozienti è scelto quello cui corrisponde la minore cifra elettorale;
- e) le rappresentanze sono assegnate alle liste in corrispondenza ai quozienti scelti come indicato nella lettera d);
- f) risultano eletti, lista per lista, i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di preferenze graduato in ordine decrescente: a parità di preferenze risulta eletto il candidato più giovane di età.

Articolo 27 (Validità delle elezioni)

La votazione è valida quale che sia il numero dei votanti.

Articolo 28 (Incompatibilità e decadenza)

1. La carica di componente del Senato Accademico è incompatibile con la carica di componente del Consiglio di Amministrazione, componente del Consiglio di Amministrazione dell'A.Di.S.U., componente del Nucleo di Valutazione di Ateneo, componente del Comitato Unico di Garanzia, componente del Comitato Universitario per lo Sport, componente del Consiglio degli Studenti di Ateneo, componente del Consiglio di Scuola, componente del Consiglio di Dipartimento.
2. Al verificarsi di tale incompatibilità l'interessato deve optare per una delle cariche entro 5 giorni dalla proclamazione.
3. La perdita della qualità di studente o il trasferimento presso altro Ateneo comporta la decadenza del mandato elettivo.
4. Lo status di studente non si ritiene perso qualora al conseguimento di un diploma di laurea triennale l'eletto documenti l'iscrizione presso un corso di laurea magistrale presso l'Ateneo entro il più breve termine consentito dalle disposizioni vigenti in materia di immatricolazione.

Articolo 29 (Sostituzione degli eletti)

1. Nel caso che nel periodo di durata del mandato un rappresentante si dimetta o venga a cessare per qualsiasi causa subentra il candidato primo dei non eletti nell'ambito della stessa lista del cessato. Il nuovo eletto o i nuovi eletti cessano dalla carica alla scadenza del mandato del rappresentante o dei rappresentanti al cui posto sono subentrati.
2. In caso di mancanza di candidati primi non eletti non si procederà a elezioni suppletive.

TITOLO V – DISPOSIZIONI PER LE ELEZIONI DEL CONSIGLIO DEGLI STUDENTI

Articolo 30 (Eligendi e durata del mandato)

1. Nel Consiglio degli Studenti sono da eleggere 38 studenti, per collegio, come specificato al successivo art. 33.
2. Ad ogni collegio è attribuito un numero di eligendi in proporzione al numero degli studenti iscritti a ciascun collegio.
- 3 Il mandato è di durata biennale ed è rinnovabile una sola volta.

Articolo 31 (Elettorato attivo)

L'elettorato attivo spetta agli studenti dei Corsi di Laurea, Corsi di Laurea Specialistica, Corsi di Laurea Magistrale o a ciclo unico, agli iscritti ai corsi di Dottorato e alle Scuole di Specializzazione dell'Ateneo Federico II che alla data delle votazioni risultino regolarmente iscritti, in corso o fuori corso, all'anno accademico corrente.

Articolo 32 (Elettorato passivo)

L'elettorato passivo spetta, nell'ambito dei collegi così come definiti nell'art. 33, agli studenti regolarmente iscritti, in corso e fuori corso, all'Università degli studi di Napoli Federico II alla data di indizione delle elezioni, a corsi di Laurea, Laurea Specialistica, Laurea Magistrale o a ciclo unico, nonché agli iscritti ai corsi di Dottorato di ricerca e alle Scuole di Specializzazione.

Articolo 33 (Sistema elettorale e presentazione delle liste)

1. Le elezioni si svolgono sulla base di liste concorrenti tra loro, a sistema proporzionale, nell'ambito di ciascun dei collegi sottoelencati:

N.	COLLEGI ELETTORALI	DIPARTIMENTI
1	Area medica	Medicina clinica e chirurgia - Scienze mediche traslazionali - Sanità pubblica - Neuroscienze e scienze riproduttive ed Odontostomatologiche - Medicina molecolare e Biotecnologie mediche - Scienze biomediche avanzate
2	Area Politecnica e delle Scienze di Base	Ingegneria chimica, dei materiali e della produzione industriale - Ingegneria civile, edile e ambientale - Ingegneria elettrica e delle tecnologie dell'informazione - Ingegneria industriale - Strutture per l'ingegneria e l'architettura - Architettura - Fisica – Biologia - Matematica e Applicazioni – Scienze chimiche - Scienze della terra, dell'ambiente e delle risorse
3	Area delle Tecnologie per la vita	Agraria - Farmacia - Medicina Veterinaria
4	Area Umanistica	Scienze politiche - Scienze sociali - Giurisprudenza Studi umanistici - Economia, management e istituzioni - Scienze economiche e statistiche

2. Il numero dei candidati deve essere, per ciascuna lista, pari al numero degli eligendi più due unità.

3. Un numero di candidati inferiore al minimo comporta la decadenza della lista, un numero di candidati superiore al massimo comporta la decadenza dei candidati eccedenti tale numero, quelli con numero progressivo più alto.

4. Ciascuna lista deve essere sostenuta, a pena di nullità, da almeno 100 elettori.

Articolo 34 (Presentatori e rappresentanti di lista)

1. Ciascuna lista deve essere presentata da uno studente regolarmente iscritto (presentatore di lista).

2. In ciascuna lista deve essere indicato per ogni candidato e per ognuno di coloro che sottoscrivono le liste il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il dipartimento, corso di laurea/dottorato/scuola di specializzazione, il numero di matricola universitario. Dei candidati deve essere, altresì, indicato l'anno di corso e/o di fuori corso.

3. Le firme dei candidati e di coloro che sottoscrivono le liste sono depositate dal presentatore ufficiale della lista che assume ogni responsabilità in merito alla autenticità delle sottoscrizioni. Il presentatore di lista può designare per ogni seggio un rappresentante di lista secondo le modalità indicate nel decreto di indizione.

4. Le liste in formato cartaceo e su supporto informatico devono essere presentate all'Ufficio competente entro le ore dodici del giorno indicato nel decreto rettorale che indice le elezioni.

5. Ciascuno studente non può essere candidato in più liste, a pena di nullità di ogni sua candidatura.

6. Ciascun elettore può sostenere una sola lista.

Articolo 35 (Criteri per l'individuazione degli eletti)

In ogni collegio i posti saranno attribuiti secondo il metodo d'Hondt:

a) per ogni lista è determinata la cifra elettorale costituita dal totale dei voti validi ottenuti nei singoli collegi elettorali;

b) per ogni lista è determinata altresì la cifra individuale costituita dal totale dei voti validi di preferenza attribuiti a ciascun candidato della lista;

c) la cifra elettorale di ogni lista è divisa successivamente per un numero crescente sino alla concorrenza del numero dei rappresentanti da eleggere;

d) tutti i quozienti sono graduati in ordine decrescente, scegliendo poi tra essi quelli più alti, in numero uguale a quello dei rappresentanti da eleggere; a parità assoluta di quozienti è scelto quello cui corrisponde la minore cifra elettorale;

e) le rappresentanze sono assegnate alle liste in corrispondenza ai quozienti scelti come indicato nella lettera d);

f) risultano eletti, lista per lista, i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di preferenze graduato in ordine decrescente: a parità di preferenze risulta eletto il candidato più giovane di età.

Articolo 36 (Validità delle elezioni)

La votazione è valida quale che sia il numero dei votanti.

Articolo 37 (Incompatibilità e decadenza)

1. La carica di Consigliere degli Studenti è incompatibile con la carica di componente del Consiglio di Amministrazione, componente del Senato Accademico, componente del Consiglio di Scuola, componente del Consiglio di Dipartimento.
2. Al verificarsi di tale incompatibilità l'interessato deve optare per una delle cariche entro 5 giorni dalla proclamazione.
3. La perdita della qualità di studente o il trasferimento presso altro Ateneo comporta la decadenza del mandato elettivo.
4. Lo *status* di studente non si ritiene perso qualora al conseguimento di un diploma di laurea triennale l'eletto documenti l'iscrizione presso un corso di laurea magistrale presso l'Ateneo entro il più breve termine consentito dalle disposizioni vigenti in materia di immatricolazione.

Articolo 38 (Sostituzione degli eletti)

Nel caso che nel periodo di durata del mandato un rappresentante si dimetta o venga a cessare per qualsiasi causa, è sostituito seguendo lo stesso criterio utilizzato per la nomina del cessato. Il nuovo eletto o i nuovi eletti cessano dalla carica alla scadenza del mandato del rappresentante o dei rappresentanti al cui posto sono subentrati. In caso di mancanza di candidati primi non eletti non si procederà a elezioni suppletive.

TITOLO VI – DISPOSIZIONI PER LE ELEZIONI DEI RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI NEI CONSIGLI DI DIPARTIMENTO

Articolo 39 (Eligendi e durata del mandato)

1. Nel Consiglio di ciascun Dipartimento sono da eleggere rappresentanti degli studenti iscritti ai Corsi di Laurea, Corsi di Laurea Magistrale o a ciclo unico e di Dottorato di ricerca incardinati nel Dipartimento in numero pari al 15% dei professori e dei ricercatori afferenti al Dipartimento. Un posto è riservato agli iscritti ai corsi di dottorato e i rimanenti posti agli iscritti ai Corsi di Laurea, Corsi di Laurea Magistrale o a ciclo unico.
2. Il mandato è di durata biennale ed è rinnovabile una sola volta.

Articolo 40 (Elettorato attivo)

L'elettorato attivo spetta a tutti gli studenti iscritti ai Corsi di Laurea, Corsi di Laurea Specialistica, Corsi di Laurea Magistrale o a ciclo unico, corsi di Dottorato e alle Scuole di Specializzazione incardinati nel Dipartimento.

Articolo 41 (Elettorato passivo)

L'elettorato passivo spetta agli studenti regolarmente iscritti, all'Università degli studi di Napoli Federico II alla data di indizione delle elezioni, non oltre il primo anno fuori corso, a corsi di Laurea, Laurea Specialistica, Laurea Magistrale e di Dottorato di ricerca.

Articolo 42 (Sistema elettorale)

1. Per gli studenti iscritti ai corsi di Laurea, Corsi di Laurea Specialistica, Corsi di Laurea Magistrale o a ciclo unico le elezioni si svolgono sulla base di liste elettorali con candidature concorrenti tra loro.
2. Per gli iscritti ai corsi di Dottorato le elezioni si svolgono sulla base di candidature individuali.

Articolo 43 (Presentazione delle liste e delle candidature)

1. Le liste elettorali degli iscritti ai corsi di Laurea, Corsi di Laurea Specialistica, Corsi di Laurea Magistrale o a ciclo unico afferenti al Dipartimento devono essere sottoscritte:
 - per i Dipartimenti con un numero di iscritti pari o superiore a 1000, da 100 studenti;
 - per i Dipartimenti con un numero di iscritti inferiore a 1000, da un numero di studenti ridotto, rispetto ai 100 di cui sopra, in percentuale al numero degli iscritti ai corsi di laurea afferenti al Dipartimento stesso.
2. Ciascuna lista deve essere presentata da uno studente regolarmente iscritto (presentatore di lista).
3. Il numero dei candidati deve essere, per ciascuna lista, pari al numero degli eligendi più due unità.
4. Un numero di candidati inferiore al minimo comporta la decadenza della lista, un numero di candidati superiore al massimo comporta la decadenza dei candidati eccedenti tale numero, quelli con numero progressivo più alto.
5. In ciascuna lista deve essere indicato per ogni candidato e per ognuno di coloro che sottoscrivono le liste il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il dipartimento, corso di laurea, il numero di matricola universitario. Dei candidati deve essere, altresì, indicato l'anno di corso e/o di fuori corso.
6. Le firme dei candidati e di coloro che sottoscrivono le liste sono depositate dal presentatore ufficiale della lista che assume ogni responsabilità in merito alla autenticità delle sottoscrizioni. Il presentatore di lista può designare per ogni seggio un rappresentante di lista secondo le modalità indicate nel decreto di indizione.
7. Le liste in formato cartaceo e su supporto informatico devono essere presentate all'Ufficio competente entro le ore dodici del giorno indicato nel decreto rettorale che indice le elezioni.
8. Ciascuno studente non può essere candidato in più liste, a pena di nullità di ogni sua candidatura.
9. Ciascun elettore può sostenere una sola lista.
10. I dottorandi devono presentare una candidatura individuale sottoscritta da almeno 5 iscritti ai corsi di Dottorato afferenti al Dipartimento del candidato. Dei candidati e di tutti coloro che sottoscrivono la candidatura devono essere indicati il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il dipartimento, il corso di Dottorato e il numero di matricola universitario. Ciascun elettore può sostenere una sola candidatura.
11. In caso di assenza di liste presentate in un Dipartimento, si rimanda al titolo XII "Disposizioni per le Elezioni suppletive dei rappresentanti degli studenti nei Consigli di Dipartimento".

Articolo 44 (Incompatibilità e decadenza)

1. La carica di componente del Consiglio di Dipartimento è incompatibile con la carica di componente del Consiglio di Amministrazione, componente del Senato Accademico, componente del Consiglio di Amministrazione dell'A.Di.S.U., componente del Nucleo di Valutazione di Ateneo, componente del Comitato Unico di Garanzia, componente del Comitato Universitario per lo Sport,

componente del Consiglio degli Studenti di Ateneo.

2. Al verificarsi di tale incompatibilità l'interessato deve optare per una delle cariche entro 5 giorni dalla proclamazione.

3. La perdita della qualità di studente per qualsiasi motivo o il trasferimento ad altro Ateneo o presso altro corso di studi incardinato presso altro Dipartimento comporta la decadenza dal mandato elettivo.

4. Lo status di studente non si ritiene perso qualora al conseguimento di un diploma di laurea triennale l'eletto documenti l'iscrizione presso un corso di laurea magistrale, incardinato nello stesso Dipartimento dell'Ateneo, entro il più breve termine consentito dalle disposizioni vigenti in materia di immatricolazione.

Articolo 45 (Validità delle elezioni)

La votazione è valida quale che sia il numero dei votanti.

Articolo 46 (Criteri per l'individuazione degli eletti)

1. Per la categoria degli studenti iscritti ai Corsi di Laurea, Corsi di Laurea Magistrale o a ciclo unico l'attribuzione è determinata secondo il metodo d'Hondt:

a) per ogni lista è determinata la cifra elettorale costituita dal totale dei voti validi ottenuti nei singoli collegi elettorali;

b) per ogni lista è determinata altresì la cifra individuale costituita dal totale dei voti validi di preferenza attribuiti a ciascun candidato della lista;

c) la cifra elettorale di ogni lista è divisa successivamente per un numero crescente sino alla concorrenza del numero dei rappresentanti da eleggere;

d) tutti i quozienti sono graduati in ordine decrescente, scegliendo poi tra essi quelli più alti, in numero uguale a quello dei rappresentanti da eleggere; a parità assoluta di quozienti è scelto quello cui corrisponde la minore cifra elettorale;

e) le rappresentanze sono assegnate alle liste in corrispondenza ai quozienti scelti come indicato nella lettera d);

f) risultano eletti, lista per lista, i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di preferenze graduato in ordine decrescente: a parità di preferenze risulta eletto il candidato più giovane di età.

2. Per la categoria dei dottorandi è eletto il candidato che ha ricevuto il maggior numero di preferenze.

Articolo 47 (Sostituzione degli eletti)

Nel caso che nel periodo di durata del mandato si dimetta o venga a cessare per qualsiasi causa un rappresentante degli studenti iscritti ai corsi di laurea, Corsi di Laurea Magistrale o a ciclo unico subentra il candidato primo tra i non eletti della stessa lista del cessato, nel caso, invece, del dottorando subentra il primo non eletto. Il nuovo eletto o i nuovi eletti cessano dalla carica alla scadenza del mandato del rappresentante o dei rappresentanti al cui posto sono subentrati. In caso di mancanza di candidati primi non eletti non si procederà a elezioni suppletive.

TITOLO VII – DISPOSIZIONI PER LE ELEZIONI DEI RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI NEL NUCLEO DI VALUTAZIONE

Articolo 48 (Eligendi e durata del mandato)

1. Nel Nucleo di Valutazione è da eleggere 1 studente.
2. Il mandato è di durata biennale e non è rinnovabile.

Articolo 49 (Elettorato attivo)

L'elettorato attivo spetta ai componenti del Consiglio degli Studenti.

Articolo 50 (Elettorato passivo)

L'elettorato passivo spetta a tutti gli studenti iscritti all'Università degli studi di Napoli Federico II alla data di indizione delle elezioni, non oltre il primo anno fuori corso dei Corsi di Laurea, Corsi di Laurea Specialistica, Corsi di Laurea Magistrale o a ciclo unico, dei Dottorati e delle Scuole di Specializzazione.

Articolo 51 (Sistema elettorale e presentazione delle candidature)

1. Le elezioni si svolgono sulla base di candidature individuali che devono essere sottoscritte da 1/6 dei componenti del Consiglio degli Studenti o da 500 studenti iscritti regolarmente all'atto dell'indizione delle elezioni.
2. Dei candidati e di tutti coloro che sottoscrivono le candidature devono essere indicati il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il dipartimento e/o il corso di laurea, il numero di matricola universitario. Dei candidati deve essere, altresì, indicato l'anno di corso e/o di fuori corso.
3. Ciascun elettore può sostenere una sola candidatura.

Articolo 52 (Criteri per l'individuazione degli eletti)

E' proclamato eletto il candidato che ha ricevuto il numero maggiore di preferenze.

Articolo 53 (Validità delle elezioni)

1. La votazione è valida se vi prende parte almeno la metà degli aventi diritto.
2. Qualora il quorum sopraindicato non venga raggiunto, sono indette per la seconda volta nuove elezioni.

Articolo 54 (Incompatibilità e decadenza)

1. La carica di componente del Nucleo di Valutazione di Ateneo è incompatibile con la carica di componente del Consiglio di Amministrazione, componente del Senato Accademico, componente del Consiglio di Amministrazione dell'A.Di.S.U., componente del Comitato Unico di Garanzia, componente del Comitato Universitario per lo Sport, componente del Consiglio di Scuola,

componente del Consiglio di Dipartimento.

2. Al verificarsi di tale incompatibilità l'interessato deve optare per una delle cariche entro 5 giorni dalla proclamazione.
3. La perdita della qualità di studente o il trasferimento presso altro Ateneo comporta la decadenza del mandato elettivo.
4. Lo *status* di studente non si ritiene perso qualora al conseguimento di un diploma di laurea triennale l'eletto documenti l'iscrizione presso un corso di laurea magistrale presso l'Ateneo entro il più breve termine consentito dalle disposizioni vigenti in materia di immatricolazione.

Articolo 55 (Sostituzione degli eletti)

1. Nel caso che nel periodo di durata del mandato un rappresentante si dimetta o venga a cessare per qualsiasi causa subentra il candidato primo tra i non eletti.
2. Il nuovo eletto cessa dalla carica alla scadenza del mandato del rappresentante al cui posto è subentrato. In caso di mancanza di un candidato primo non eletto non si procederà a elezioni suppletive.

TITOLO VIII – DISPOSIZIONI PER LE ELEZIONI DEI RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI NEL COMITATO UNICO DI GARANZIA

Articolo 56 (Eligendi e durata del mandato)

1. Nel Comitato Unico di Garanzia sono da eleggere 2 studenti iscritti ai corsi di studio e 1 iscritto a corsi di dottorato e alle Scuole di specializzazione.
2. Il mandato ha durata biennale ed è rinnovabile una sola volta.

Articolo 57 (Elettorato attivo)

L'elettorato attivo spetta ai componenti del Consiglio degli Studenti.

Articolo 58 (Elettorato passivo)

L'elettorato passivo spetta a tutti gli studenti iscritti all'Università degli studi di Napoli Federico II alla data di indizione delle elezioni, non oltre il primo anno fuori corso dei Corsi di Laurea, Corsi di Laurea Specialistica, Corsi di Laurea Magistrale o a ciclo unico, nonché agli iscritti ai corsi di Dottorato e alle Scuole di Specializzazione.

Articolo 59 (Sistema elettorale e presentazione delle candidature)

1. Le elezioni si svolgono sulla base di candidature individuali. Le candidature dovranno essere corredate da *curricula* redatti secondo un modello reso disponibile alla data del decreto di indizione delle elezioni. I *curricula* saranno pubblicizzati su sito web di Ateneo almeno dieci giorni prima della data di svolgimento delle elezioni.
2. Le candidature per la categoria degli studenti devono essere sottoscritte da 1/6 dei componenti

del Consiglio degli Studenti o da 500 studenti iscritti regolarmente all'atto dell'indizione delle elezioni.

3. Le candidature per la categoria dei dottorandi e specializzandi devono essere sottoscritte da 1/6 dei componenti del Consiglio degli Studenti o da 50 iscritti ai corsi di Dottorato e/o di Scuole di specializzazione

4. Dei candidati e di tutti coloro che sottoscrivono le candidature devono essere indicati il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il corso di Laurea/Dottorato/Scuola di Specializzazione, il numero di matricola universitario. Dei candidati per la categoria degli studenti deve essere, altresì, indicato l'anno di corso e/o di fuori corso.

5. Ciascun elettore può sostenere una sola candidatura.

Articolo 60 (Criteri per l'individuazione degli eletti)

Ai fini della proclamazione degli eletti si procede come segue:

- si formulano due graduatorie, una per la categoria degli studenti e una per la categoria dei dottorandi e specializzandi in ordine decrescente del numero assoluto dei voti riportati; in caso di parità di voti precede il più giovane di età;
- per la rappresentanza degli iscritti ai corsi di studio è proclamato eletto il candidato di sesso femminile e il candidato di sesso maschile che hanno ottenuto il maggior numero di preferenze, ciò nel rispetto del vincolo della parità di genere;
- per la rappresentanza degli iscritti ai corsi di dottorato e alle Scuole di Specializzazione è proclamato eletto il candidato che ha ottenuto il maggior numero di preferenze.

Articolo 61 (Validità delle elezioni)

1. La votazione è valida se vi prende parte almeno la metà degli aventi diritto.
2. Qualora il quorum sopraindicato non venga raggiunto, sono indette per la seconda volta nuove elezioni.

Articolo 62 (Incompatibilità e decadenza)

1. La carica di componente del Comitato Unico di Garanzia è incompatibile con la carica di componente del Consiglio di Amministrazione, componente del Senato Accademico, componente del Consiglio di Amministrazione dell'A.Di.S.U., componente del Nucleo di Valutazione di Ateneo, componente del Comitato Universitario per lo Sport, componente del Consiglio di Scuola, componente del Consiglio di Dipartimento.
2. Al verificarsi di tale incompatibilità l'interessato deve optare per una delle cariche entro 5 giorni dalla proclamazione.
3. La perdita della qualità di studente o il trasferimento presso altro Ateneo comporta la decadenza del mandato elettivo.
4. Lo status di studente non si ritiene perso qualora al conseguimento di un diploma di laurea triennale l'eletto documenti l'iscrizione presso un corso di laurea magistrale presso l'Ateneo entro il più breve termine consentito dalle disposizioni vigenti in materia di immatricolazione.

Articolo 63 (Sostituzione degli eletti)

1. Nel caso che nel periodo di durata del mandato un rappresentante si dimetta o venga a cessare per qualsiasi causa subentra il candidato primo tra i non eletti, dello stesso sesso del candidato

- cessa, ove possibile, nel rispetto del vincolo della parità di genere;
2. Il nuovo eletto cessa dalla carica alla scadenza del mandato prevista per il rappresentante al cui posto è subentrato.
 3. In caso di mancanza di candidati primi non eletti non si procede a elezioni suppletive.

TITOLO IX – DISPOSIZIONI PER LE ELEZIONI DEI RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI NEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE A.DI.S.U.

Articolo 64 (Eligendi e durata del mandato)

1. Nel Consiglio di Amministrazione dell'A.Di.S.U. sono da eleggere 2 studenti.
2. Il mandato è di durata triennale ed è rinnovabile una sola volta.

Articolo 65 (Elettorato attivo)

L'elettorato attivo spetta ai componenti del Consiglio degli Studenti.

Articolo 66 (Elettorato passivo)

L'elettorato passivo spetta a tutti gli studenti iscritti all'Università degli studi di Napoli Federico II alla data di indizione delle elezioni, a Corsi di Laurea, Corsi di Laurea Specialistica, Corsi di Laurea Magistrale o a ciclo unico, dei Dottorati e delle Scuole di Specializzazione.

Articolo 67 (Sistema elettorale e presentazione delle candidature)

1. Le elezioni si svolgono sulla base di candidature individuali che dovranno essere sottoscritte da 1/6 dei componenti del Consiglio degli Studenti o da 500 studenti iscritti regolarmente all'atto dell'indizione delle elezioni.
2. Dei candidati e di tutti coloro che sottoscrivono le candidature devono essere indicati il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il dipartimento, il corso di laurea/Dottorato/Scuola di Specializzazione, il numero di matricola universitario. Dei candidati iscritti ai Corsi di laurea deve essere, altresì, indicato l'anno di corso e/o di fuori corso.
3. Ciascun elettore può sostenere una sola candidatura.

Articolo 68 (Criteri per l'individuazione degli eletti)

Sono proclamati eletti i 2 candidati che hanno ricevuto il numero maggiore di preferenze.

Articolo 69 (Validità delle elezioni)

1. La votazione è valida se vi prende parte almeno la metà degli aventi diritto.
2. Qualora il quorum sopraindicato non venga raggiunto, sono indette per la seconda volta nuove elezioni.

Articolo 70 (Incompatibilità e decadenza)

1. La carica di componente del Consiglio di Amministrazione dell'*A.Di.S.U.* è incompatibile con la carica di componente del Consiglio di Amministrazione, componente del Senato Accademico, componente del Nucleo di Valutazione di Ateneo, componente del Comitato Unico di Garanzia, componente del Comitato Universitario per lo Sport, componente del Consiglio di Scuola, componente del Consiglio di Dipartimento nonché con le cariche di consigliere regionale, consigliere provinciale e comunale, di presidente dei consigli di circoscrizione, delle comunità montane e delle A.S.L. L'incompatibilità si estende a coloro che abbiano in corso contratti nonché liti con la Regione Campania e/o con le A.Di.S.U..
2. Al verificarsi di tale incompatibilità l'interessato deve optare per una delle cariche entro 5 giorni dalla proclamazione.
3. La perdita della qualità di studente o il trasferimento presso altro Ateneo comporta la decadenza del mandato elettivo.
4. Lo *status* di studente non si ritiene perso qualora al conseguimento di un diploma di laurea triennale l'eletto documenti l'iscrizione presso un corso di laurea magistrale presso l'Ateneo entro il più breve termine consentito dalle disposizioni vigenti in materia di immatricolazione.

Articolo 71 (Sostituzione degli eletti)

1. Nel caso che nel periodo di durata del mandato un rappresentante si dimetta o venga a cessare per qualsiasi causa subentra il candidato primo tra i non eletti.
2. Il nuovo eletto o i nuovi eletti cessano dalla carica alla scadenza del mandato del rappresentante o dei rappresentanti al cui posto sono subentrati. In caso di mancanza di candidati primi non eletti non si procederà a elezioni suppletive.

TITOLO X – DISPOSIZIONI PER LE ELEZIONI DEI RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI NEL COMITATO UNIVERSITARIO PER LO SPORT

Articolo 72 (Eligendi)

1. Nel Comitato Universitario per lo Sport sono da eleggere 2 studenti.
2. Il mandato è biennale ed è rinnovabile una sola volta.

Articolo 73 (Elettorato attivo)

L'elettorato attivo spetta ai componenti del Consiglio degli Studenti.

Articolo 74 (Elettorato passivo)

L'elettorato passivo spetta a tutti gli studenti iscritti all'Università degli studi di Napoli Federico II alla data di indizione delle elezioni, non oltre il primo anno fuori corso dei Corsi di Laurea, Corsi di Laurea Specialistica, Corsi di Laurea Magistrale o a ciclo unico, dei Dottorati e delle Scuole di Specializzazione.

Articolo 75 (Sistema elettorale e presentazione delle candidature)

1. Le elezioni si svolgono sulla base di candidature individuali che dovranno essere sottoscritte da 1/6 dei componenti del Consiglio degli Studenti o da 500 studenti iscritti regolarmente all'atto dell'indizione delle elezioni.
2. Dei candidati e di tutti coloro che sottoscrivono le candidature devono essere indicati il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il dipartimento, il corso di laurea/Dottorato/Scuola di Specializzazione, il numero di matricola universitario.
3. Ciascun elettore può sostenere una sola candidatura.

Articolo 76 (Criteri per l'individuazione degli eletti)

Sono proclamati eletti i 2 candidati che hanno ricevuto il numero maggiore di preferenze.

Articolo 77 (Validità delle elezioni)

1. La votazione è valida se vi prende parte almeno la metà degli aventi diritto.
2. Qualora il quorum sopraindicato non venga raggiunto, sono indette per la seconda volta nuove elezioni.

Articolo 78 (Incompatibilità e decadenza)

1. La carica di componente del Comitato Universitario per lo Sport è incompatibile con la carica di componente del Consiglio di amministrazione, componente del Senato Accademico, componente del Nucleo di Valutazione di Ateneo, componente del Consiglio di Amministrazione dell'A.Di.S.U., componente del Comitato Unico di Garanzia, componente del Consiglio di Scuola, componente del Consiglio di Dipartimento.
2. Al verificarsi di tale incompatibilità l'interessato deve optare per una delle cariche entro 5 giorni dalla proclamazione.
3. La perdita della qualità di studente o il trasferimento presso altro Ateneo comporta la decadenza del mandato elettivo.
4. Lo *status* di studente non si ritiene perso qualora al conseguimento di un diploma di laurea triennale l'eletto documenti l'iscrizione presso un corso di laurea magistrale presso l'Ateneo entro il più breve termine consentito dalle disposizioni vigenti in materia di immatricolazione.



Articolo 79 (Sostituzione degli eletti)

1. Nel caso che nel periodo di durata del mandato un rappresentante si dimetta o venga a cessare per qualsiasi causa subentra il candidato primo tra i non eletti.
2. Il nuovo eletto o i nuovi eletti cessano dalla carica alla scadenza del mandato del rappresentante o dei rappresentanti al cui posto sono subentrati. In caso di mancanza di candidati primi non eletti non si procederà a elezioni suppletive.

TITOLO XI – DISPOSIZIONI PER LE ELEZIONI DEI RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI NEL CONSIGLIO DI SCUOLA

Articolo 80 (Eligendi e durata del mandato)

1. La rappresentanza degli studenti, dei dottorandi e degli Specializzandi nei Consigli di Scuola è pari al 15% dei professori e dei ricercatori componenti il Consiglio incluse le componenti previste dai singoli regolamenti delle Scuole. Un posto è riservato agli iscritti ai corsi di dottorato, due posti agli iscritti alle Scuole di Specializzazione, ove presenti, e i rimanenti posti agli iscritti ai Corsi di Laurea, Corsi di Laurea Magistrale e a ciclo unico.
2. Gli studenti dei Corsi di Laurea, Corsi di Laurea Magistrale o a ciclo unico sono eletti dagli studenti dei Corsi di Laurea incardinati nei Dipartimenti di afferenza alla Scuola.
3. Il rappresentante dei dottorandi è eletto dai dottorandi dei Corsi di Dottorato incardinati nei Dipartimenti di afferenza alla Scuola.
4. I rappresentanti degli specializzandi sono eletti dagli specializzandi delle Scuole di Specializzazione afferenti alla Scuola.
5. Il mandato è di durata biennale ed è rinnovabile una sola volta.

Articolo 81 (Elettorato attivo)

L'elettorato attivo spetta:

- per la componente studentesca a tutti gli studenti iscritti ai Corsi di Laurea, Corsi di laurea Specialistica, Corsi di Laurea Magistrale o a ciclo unico incardinati nei Dipartimenti afferenti alla Scuola;
- per la componente dei dottorandi a tutti i dottorandi iscritti ai Corsi di Dottorato incardinati nei Dipartimenti afferenti alla Scuola;
- per la componente degli specializzandi a tutti gli specializzandi iscritti alle Scuole di Specializzazione.

Articolo 82 (Elettorato passivo)

L'elettorato passivo spetta:

- per la componente studentesca agli studenti regolarmente iscritti, all'Università degli studi di Napoli Federico II alla data di indizione delle elezioni, non oltre il primo anno fuori corso, a corsi di Laurea, Laurea Specialistica, Laurea Magistrale incardinati nei Dipartimenti afferenti alla Scuola;
- per la componente dei dottorandi agli iscritti ai corsi di Dottorato di ricerca incardinati nei Dipartimenti afferenti alla Scuola.
- per la componente degli specializzandi agli iscritti alle Scuole di Specializzazione afferenti alla Scuola

Articolo 83 (Sistema elettorale)

1. Per gli studenti iscritti ai corsi di Laurea, Corsi di Laurea Specialistica, Corsi di Laurea Magistrale o a ciclo unico ed alle Scuole di Specializzazione le elezioni si svolgono sulla base di liste elettorali con candidature concorrenti tra loro.
2. Per gli iscritti ai corsi di Dottorato le elezioni si svolgono sulla base di candidature individuali.

Articolo 84 (Presentazione delle liste e delle candidature)

1. Le liste elettorali degli iscritti ai corsi di Laurea, Corsi di Laurea Specialistica, Corsi di Laurea Magistrale o a ciclo unico incardinati nei Dipartimenti afferenti alla Scuola devono essere sottoscritte da almeno 100 studenti. Le liste elettorali degli iscritti alle Scuole di Specializzazione devono essere sottoscritte da almeno 60 specializzandi regolarmente iscritti alle Scuole di Specializzazione afferenti alla Scuola. Per le Scuole il cui numero di iscritti alle Scuole di Specializzazione sia inferiore a 120, da un numero di specializzandi ridotto, rispetto ai 60 di cui sopra, in percentuale al numero degli iscritti alle Scuole di Specializzazione afferenti alla Scuola stessa.
2. Ciascuna lista deve essere presentata da uno studente regolarmente iscritto (presentatore di lista).
3. Il numero dei candidati deve essere, per ciascuna lista, pari al numero degli eligendi più due unità.
4. Un numero di candidati inferiore al minimo comporta la decadenza della lista, un numero di candidati superiore al massimo comporta la decadenza dei candidati eccedenti tale numero, quelli con numero progressivo più alto.
5. In ciascuna lista deve essere indicato per ogni candidato e per ognuno di coloro che sottoscrivono le liste il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il dipartimento, corso di laurea, il numero di matricola universitario. Dei candidati deve essere, altresì, indicato l'anno di corso e/o di fuori corso.
6. Le firme dei candidati e di coloro che sottoscrivono le liste sono depositate dal presentatore ufficiale della lista che assume ogni responsabilità in merito alla autenticità delle sottoscrizioni. Il presentatore di lista può designare per ogni seggio un rappresentante di lista secondo le modalità indicate nel decreto di indizione.
7. Le liste in formato cartaceo e su supporto informatico devono essere presentate all'Ufficio competente entro le ore dodici del giorno indicato nel decreto rettorale che indice le elezioni.
8. Ciascuno studente non può essere candidato in più liste, a pena di nullità di ogni sua candidatura.
9. Ciascun elettore può sostenere una sola lista.
10. I dottorandi devono presentare una candidatura individuale sottoscritta da almeno 5 iscritti al corso di dottorato del candidato. Dei candidati e di tutti coloro che sottoscrivono la candidatura devono essere indicati il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il dipartimento, il corso di Dottorato e il numero di matricola universitario. Ciascun elettore può sostenere una sola candidatura.

Articolo 85 (Incompatibilità e decadenza)

1. La carica di Consigliere della Scuola è incompatibile con qualsiasi altra carica elettiva prevista dal presente regolamento, fatta eccezione per la carica di Consigliere di Dipartimento.
2. Al verificarsi di tale incompatibilità l'interessato deve optare per una delle cariche entro 5 giorni dalla proclamazione.
3. La perdita della qualità di studente per qualsiasi motivo o il trasferimento ad altro Ateneo o presso altro corso di studi incardinato presso altro Dipartimento afferente ad altra Scuola comporta la decadenza dal mandato elettivo.
4. Lo *status* di studente non si ritiene perso qualora al conseguimento di un diploma di laurea triennale l'eletto documenti l'iscrizione presso un corso di laurea magistrale, incardinato nello stesso Dipartimento dell'Ateneo afferente alla Scuola, entro il più breve termine consentito dalle disposizioni vigenti in materia di immatricolazione.

Articolo 86 (Validità delle elezioni)

La votazione è valida quale che sia il numero dei votanti.

Articolo 87 (Criteri per l'individuazione degli eletti)

Per la categoria degli studenti iscritti ai Corsi di Laurea, Corsi di Laurea Magistrale o a ciclo unico ed alle Scuole di Specializzazione l'attribuzione è determinata secondo il metodo d'Hondt:

- a) per ogni lista è determinata la cifra elettorale costituita dal totale dei voti validi ottenuti nei singoli collegi elettorali;
- b) per ogni lista è determinata altresì la cifra individuale costituita dal totale dei voti validi di preferenza attribuiti a ciascun candidato della lista;
- c) la cifra elettorale di ogni lista è divisa successivamente per un numero crescente sino alla concorrenza del numero dei rappresentanti da eleggere;
- d) tutti i quozienti sono graduati in ordine decrescente, scegliendo poi tra essi quelli più alti, in numero uguale a quello dei rappresentanti da eleggere; a parità assoluta di quozienti è scelto quello cui corrisponde la minore cifra elettorale;
- e) le rappresentanze sono assegnate alle liste in corrispondenza ai quozienti scelti come indicato nella lettera d);
- f) risultano eletti, lista per lista, i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di preferenze graduato in ordine decrescente: a parità di preferenze risulta eletto il candidato più giovane di età. Per la categoria dei dottorandi è eletto il candidato che ha ricevuto il maggior numero di preferenze.

Articolo 88 (Sostituzione degli eletti)

Nel caso che nel periodo di durata del mandato si dimetta o venga a cessare per qualsiasi causa un rappresentante degli studenti iscritti ai corsi di laurea, Corsi di Laurea Magistrale o a ciclo unico ed alle Scuole di Specializzazione subentra il candidato primo tra i non eletti della stessa lista del cessato, nel caso, invece, del dottorando subentra il primo non eletto. Il nuovo eletto o i nuovi eletti cessano dalla carica alla scadenza del mandato del rappresentante o dei rappresentanti al cui posto sono subentrati. In caso di mancanza di candidati primi non eletti non si procederà a elezioni suppletive.

